



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

Prot. n. 1310/2020

Prato, 8.5.2020

Oggetto: prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus. Svolgimento dell'attività giudiziaria dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

Il Procuratore della Repubblica,

visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

letto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27, con la quale sono state emanate *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e visto in particolare l'art. 83, co. 5 e 6 d.l. cit. che autorizza i capi degli uffici giudiziari, *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ad adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie”*, previste dal successivo comma 7;

visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*, in corso di conversione ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) e i), che ha differito al 12 maggio ed al 31 luglio 2020 rispettivamente il termine iniziale e quello finale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previste dall'art. 83 citato;

vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito della pratica n. 186/VV/2020 recante *“Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*;

visto il provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20 marzo 2020 *“Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali ed i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali”*;

visti i propri provvedimenti nn. 46/20 in data 9.3.2020, 50/20 in data 12.3.2020, 53/20 e 893/20 in data 18.3.2020, con i quali sono state date disposizioni al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si intendono integralmente richiamati;

considerata l'esigenza di assicurare, in occasione della ripresa graduale dell'attività giudiziaria nel periodo successivo alla sospensione e fino al 31 luglio 2020, la primaria necessità di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

visti gli artt. 1 comma 1 lett. b) e 3 del DPCM 26 aprile 2020 nella parte in cui prevedono che “i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° c) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante” nonché l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, stabilita nel territorio della Regione Toscana in mt. 1,80; viste le Ordinanze n. 38 del 18 aprile 2020, n. 48 del 3 maggio 2020 e n. 50 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, con le quali sono state introdotte misure precauzionali restrittive per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus negli ambienti di lavoro, alle quali questo Ufficio ha dato attuazione nei limiti delle risorse disponibili;

letta la Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, n. 0070897.U del 2 maggio 2020, avente ad oggetto *“Prevenzione della diffusione del contagio del coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzazione per avvio cd. Fase due”*, la quale, nel ribadire che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa in tutta la fase di emergenza, evidenzia che l'indicazione normativa (in particolare art. 87 decreto-legge n. 18/2020, conv. In legge n. 27/2020) deve essere letta per il lavoro presso gli uffici giudiziari, necessariamente in combinato disposto con l'art. 83 del d.l. citato, da cui deriva la possibilità di maggiore incremento dell'attività giurisdizionale a partire dal 12 maggio, secondo la prudente decisione dei capi degli uffici giudiziari, ancorata a verifiche di cautela, di contesto territoriale e di logiche di progressività;

letta, altresì, la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2020, con la quale si raccomanda alle pubbliche amministrazioni di “definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante, tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”;

rilevato che è in fase di elaborazione da parte del R.S.P.P., di concerto con il Medico competente, l'aggiornamento del DVR;

considerato che è in corso l'acquisizione, a seguito di autorizzazione ministeriale, di DPI e di pannelli divisorii, che saranno prioritariamente collocati negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, legge cit., sono stati acquisiti il parere favorevole dell'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Toscana e la condivisione ed intesa da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello;

visto l'art. 83, co. 7, del D.L. n. 18/20, il quale prevede che, *“al fine di assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”*, ritenute necessarie al fine di evitare assembramenti per ridurre il più possibile il rischio di contagio,

dispone quanto segue:

l'accesso dei difensori e del pubblico agli uffici è consentito esclusivamente dalle ore 9 alle ore 12, previa prenotazione, per il deposito di tutti gli atti, anche non urgenti.

Si rappresenta a tal fine la necessità di osservare fedelmente la prenotazione effettuata, che non potrà mai riguardare, per ciascun appuntamento più di due attività/atti. Al momento dell'accesso al palazzo di giustizia sarà necessario esibire al Corpo di Guardia la comunicazione di prenotazione dell'appuntamento.

A tale scopo sono stati individuati tre uffici per la ricezione del pubblico e precisamente l'ufficio del Registro generale, l'ufficio del Dibattimento ed una stanza posta all'ingresso della Procura, individuata quale sportello polifunzionale e configurata come punto di accesso unico per gli utenti delle segreterie penali, della segreteria amministrativa e civile e dell'ufficio Esecuzione.

Si predilige, comunque, la trasmissione ed il deposito degli atti a mezzo PEC.

A breve è prevista l'installazione sul sito web di questa Procura della Repubblica di una piattaforma di prenotazione Fallco, messa a disposizione da Zucchetti, della cui messa in funzione sarà data adeguata notizia.

Al tal fine, si indicano le seguenti caselle di posta cui prenotare l'appuntamento, da effettuare almeno tre giorni prima del previsto accesso in modo da consentirne la calendarizzazione:

Segreterie dei Pubblici Ministeri: segreteriapm.procura.prato@giustiziacert.it;

Ufficio iscrizione atti: registrogenerale.procura.prato@giustiziacert.it;

Ufficio dibattimento: dibattimento.procura.prato@giustiziacert.it;

Ufficio esecuzione: esecuzioni.procura.prato@giustiziacert.it;

Segreteria affari civili: civile.procura.prato@giustiziacert.it;

Ufficio del Casellario: casellario.procura.prato@giustiziacert.it;

procura.prato@giustizia.it;

Il personale dei vari uffici risponderà alla richiesta indicando data e ora di accesso. Gli uffici dovranno comunque garantire l'evasione delle posizioni prenotate per il giorno di accesso previsto.

Allo stesso modo, in occasione della richiesta di prendere visione di fascicoli o di richiedere copie degli stessi e/o di singoli atti alle segreterie dei sostituti o all'Ufficio dibattimento, si indicano le caselle di posta cui prenotare la visione del fascicolo, da effettuare almeno tre giorni prima del previsto accesso in modo da consentirne la calendarizzazione:

segreteriapm.procura.prato@giustiziacert.it; dibattimento.procura.prato@giustiziacert.it.

Alla casella di posta elettronica in uso alle segreterie potrà essere richiesto un appuntamento col sostituto, privilegiando comunque la comunicazione a distanza.

Le segreterie risponderanno entro due giorni lavorativi dalla richiesta, indicando il giorno e l'ora in cui l'accesso o il contatto sarà possibile.

L'accesso all'ufficio avverrà mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza.

Quanto all'accesso all'Ufficio locale del Casellario giudiziale i privati potranno richiedere i certificati, previa prenotazione dell'accesso all'Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica:

casellario.procura.prato@giustiziacert.it

La Segreteria amministrativa riceverà le richieste di apostille e di legalizzazione previa prenotazione ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

procura.prato@giustizia.it; civile.procura.prato@giustiziacert.it;

Analogamente si procederà con riguardo al deposito degli accordi di negoziazione assistita, che potranno essere depositati in originale previa prenotazione dell'accesso agli indirizzi di posta elettronica suindicati o, in alternativa, limitatamente al periodo 12 maggio-30 giugno 2020, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: civile.procura.prato@giustiziacert.it.

In tale ultima ipotesi, la Segreteria degli Affari Civili trasmetterà il provvedimento autorizzativo o di "nulla osta" senza procedere alla copia conforme dell'accordo, il cui originale rimane in possesso degli Avvocati, i quali, in occasione della trasmissione degli atti all'Ufficio di Stato Civile competente, potranno attestarne la conformità.

Sarà comunque necessario, al termine del periodo di emergenza, che ciascun Avvocato provveda al deposito, presso la Segreteria degli Affari civili, dell'originale di ciascun accordo depositato in precedenza a mezzo PEC, ai fini della prevista conservazione agli atti di questo Ufficio.

Nell'impossibilità di disciplinare adeguatamente gli accessi all'Ufficio da parte della Polizia giudiziaria, si dispone che la stessa continui a trasmettere gli atti attraverso il portale NDR,

inserendo gli atti scansionati, che verranno stampati dall'Ufficio ed inseriti nei fascicoli anche in assenza degli atti originali. Ciò vale sia per gli atti ordinari che per gli atti soggetti a termini di scadenza, quali gli atti soggetti a convalida o relativi ai reati di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. (cd " Codice Rosso") o comunque ritenuti "urgenti".

Le cnr contenute nelle "liste Ignoti" potranno essere depositate al termine dell'emergenza.

La Polizia giudiziaria è, comunque, invitata, nell'ipotesi di necessità non evitabile di accesso ai locali della Procura della Repubblica, a limitare ad una sola persona l'accesso medesimo, previo concerto con il personale del Registro Generale o con l'ufficio interessato.

Il personale amministrativo potrà essere contattato telefonicamente a mezzo centralino, raggiungibile al n. 0574.5791.

Quanto ai magistrati, in considerazione del progressivo riavvio delle attività, non si ravvisa la necessità di mantenere il già previsto presidio.

Pertanto, la presenza dei magistrati sarà assicurata secondo le prassi ordinarie, compatibili con le esigenze sanitarie in atto.

In ogni caso i sostituti Procuratori adotteranno tutte le cautele necessarie ad evitare assembramenti in occasione dell'esecuzione degli atti di indagine che comportino la presenza nei locali della Procura di più persone (polizia giudiziaria, indagati, persone informate, consulenti).

Quanto alle udienze di convalida dell'arresto ex art. 558 cp.p.p., è stata acquisita la disponibilità del Questore di Prato a condurre le persone arrestate - anche ad opera di ufficiali e agenti appartenenti ad altri Comandi di polizia giudiziaria - presso i locali della Questura, all'interno dei quali è stata allestita una postazione provvista di pc, webcam, set di altoparlanti e microfono con connessione a internet.

E' assicurata comunque la presenza dei magistrati alle udienze preliminari e collegiali che verranno tenute dal locale Tribunale

Quanto al personale amministrativo, ritenendo prioritario da una parte assicurare il necessario distanziamento all'interno dell'Ufficio e dall'altra modulare il rapporto tra attività in presenza e lavoro agile in misura quantitativa differente in relazione alle implementate esigenze di servizio, si prevede l'alternanza dei dipendenti, laddove non sia possibile mantenere il necessario distanziamento per l'esiguità degli spazi a disposizione, in modo da assicurare la presenza, nei locali che ospitano più unità di personale, di non più di due persone.

In questa ottica ci si è espressi nel corso della riunione del 6 maggio u.s. con le Organizzazioni sindacali e con la R.S.U., prevedendo la riorganizzazione del lavoro delle singole unità operative in termini coerenti con le implementate esigenze di servizio e la necessaria tutela della salute dei lavoratori.

Il personale non presente in Ufficio e non assente ad altro titolo, pertanto, continuerà a prestare l'attività lavorativa in smart working in base a progetti ed obiettivi specifici, connessi al servizio cui è addetto sulla base di una programmazione che consenta una adeguata ripresa delle attività.

Le predette misure verranno via via adeguate all'evoluzione del quadro epidemiologico relativo all'emergenza sanitaria in atto, attraverso la pianificazione del graduale rientro in Ufficio dei magistrati e del personale amministrativo, in linea con le indicazioni sanitarie e governative.

L'operatività delle presenti disposizioni è fissata al 12 maggio 2020.

Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, all'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Tribunale in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Presidente della Camera penale di Prato, alle Forze dell'Ordine, al R.S.P.P., al Medico competente, alle Organizzazioni Sindacali in sede locale, alla R.S.U. ed a tutto il personale.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Nicolosi

